

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2864)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1968

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

ONOREVOLI SENATORI. — È all'esame della 10^a Commissione del Senato — in sede referente — il disegno di legge n. 2582 approvato dalla Camera dei deputati, concernente la « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

Secondo le norme previste nel predetto disegno di legge, verrebbe a cessare l'attività del vecchio Fondo per l'accantonamento delle indennità agli impiegati stabilito col regio decreto 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251 ed in sua vece si creerebbe un nuovo Fondo di garanzia giuste le disposizioni contenute nel citato disegno di legge n. 2582.

Essendo oramai prossima la fine della legislatura e mancando il tempo materiale onde detto disegno di legge possa essere approvato dal Senato in tempo utile, si ritiene da parte del proponente del presente di-

segno di legge che debba intervenire una nuova sospensione dell'obbligo da parte dei datori di lavoro per i versamenti al Fondo per l'indennità stabilite dalle citate disposizioni del periodo prebellico.

L'ultima delle numerose proroghe approvate dal Parlamento dal dopoguerra in poi è stata fissata con legge 8 giugno 1966, numero 434, ed è scaduta il 31 dicembre 1967.

A parere del proponente si rende oramai necessario ed indilazionabile un nuovo provvedimento che riapra i termini — a far tempo dal 1° gennaio 1968 — e fino alla fine del prossimo anno 1969, per gli adempimenti stabiliti dalle vecchie disposizioni.

È augurabile che nel frattempo il Parlamento vada a stabilire nuove norme per regolare la materia alla luce delle esigenze createsi in relazione alle mutate condizioni generali del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riaperto fino al 31 dicembre 1969 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1968.